

## CONTROMEMORANDUM

Appunti sulle criticità rilevate nel documento “Memorandum di 130 intellettuali, accademici e professionisti esperti in materia psicoforense”<sup>1</sup>.

Il *memorandum* viene esaminato punto per punto; punti da approfondire in un momento successivo.

1) I **572 fascicoli** selezionati dalla Commissione non sono affatto un campione rappresentativo delle separazioni in Italia, ma **sono solo i fascicoli acquisiti dalla Commissione** per indagare sulle decisioni giudiziarie in ambito separativo e di affidamento/ collocamento dei minori, laddove vi sia il rifiuto degli stessi di frequentare un genitore (di solito il padre), per motivi attinenti la violenza in famiglia o gli abusi sessuali incestuosi sui minori stessi. Prima affermano che vedono “di buon auspicio” la formazione della Commissione, poi si indignano se la Commissione fa il suo lavoro e cioè acquisisce i dati sui quali indagare.

2) Il memorandum ha tanto l'aria di una *excusatio non petita*; contiene infatti l'ammissione implicita che i casi in esame facciano parte dei “molti errori giudiziari”, indotti dalle consulenze tecniche di ufficio effettuate proprio dai firmatari del memorandum medesimo.

3) Non è che le madri “si sentano danneggiate dalle consulenze tecniche di ufficio” ma **le madri SONO danneggiate dalle CTU** che si richiamano al concetto di PAS; in quei casi le madri non si sono affatto “rese responsabili per aver ostacolato l'incontro del figlio con l'altro genitore” ma sono i figli che rifiutano l'incontro con l'altro genitore. Che possano essere le madri responsabili di questo rifiuto è ciò che sostengono, senza prove, i CTU e in questo consiste il danno che questi CTU provocano alle madri e ai bambini: **accusare senza prove, in base a un concetto, quello di PAS, privo di validità scientifica. Sono ormai ben due i Ministri della Salute che lo hanno dichiarato pubblicamente!!**

4) I firmatari arrivano a parlare addirittura di un loro contributo di epistemologia sociale, ma il *memorandum*, spiace dirlo, di epistemologia ne contiene ben poca. È lampante che è solo un patetico tentativo di autodifesa dell'operato dei CTU, firmatari del *memorandum* medesimo.

5) La citazione della tabella ISTAT è fuorviante e manipolatoria. Fuorviante perché ciò che la Commissione ha preso in esame non è il totale delle separazioni e divorzi (nei quali comunque la modalità di affido largamente prevalente è quella condivisa) ma solo alcuni dei casi nei quali i figli minori sono stati costretti, contro la loro volontà, alla frequentazione con il genitore rifiutato, da essi stessi accusato di violenza o abusi sessuali.

6) Le madri (e alcuni padri) di questi minori che rifiutano la frequentazione con l'altro genitore, per i motivi suddetti, a fronte delle dichiarazioni dei figli sui comportamenti dell'altro genitore, hanno un naturale comportamento protettivo verso i propri figli; leggere il comportamento protettivo come comportamento ostacolante, od ostativo, è la tipica

---

<sup>1</sup> <https://www.filodiritto.com/memorandum-di-130-intellettuali-accademici-e-professionisti-esperti-materiapsicoforense>

manipolazione messa in atto nelle CTU e di conseguenza nei tribunali che aderiscono acriticamente a questa lettura distorta della vicenda.

7) Il rifiuto espresso dal minore verso la frequentazione con il genitore accusato dai figli di violenza o abusi sessuali viene ritenuto, dai CTU incaricati, come causato dal condizionamento, dalla manipolazione psicologica esercitati sul minore dall'altro genitore; tutto ciò in **assenza di prove**. L'impossibilità di provare, giudizialmente, la manipolazione psicologica porta i CTU leggere il rifiuto come causato da una malattia, del minore e del genitore protettivo, utilizzando, in passato, il concetto privo di validità scientifica di Sindrome di alienazione genitoriale o PAS, divenuta, dopo la dichiarazione del Ministro della Salute nel 2012<sup>2</sup> sulla non scientificità della PAS, alienazione parentale, poi condotte alienanti, rapporto simbiotico, madre assorbente, bambino adesivo, ecc.; tutti concetti comunque afferenti alla concezione antiscientifica della PAS e quindi privi anch'essi di validità scientifica, come il concetto originario di sindrome.

8) Di poca e nulla rilevanza sono le osservazioni successive del memorandum, e cioè che la maggior parte dei CTU e dei giudici sono donne, perché la pseudoscienza alligna facilmente sia nei cervelli maschili sia in quelli femminili; questo, perché è molto più semplice, e semplicistico, credere a concetti pseudoscientifici ma elementari nella loro formulazione (vedasi i recenti movimenti che negano il virus e quindi la necessità della prevenzione) che approfondire e studiare. Questo, sì, sarebbe epistemologia sociale!

9) Nel *memorandum* si afferma un concetto lapalissiano, e cioè che i figli hanno diritto di essere accuditi, istruiti ed educati da entrambi i genitori. Nessuno lo mette in dubbio; ma spieghino i firmatari del *memorandum* **quale accudimento, istruzione ed educazione dà ai propri figli il genitore violento o pedofilo!!** Aspetto con ansia la loro risposta a questa domanda (senza le solite manipolazioni, nelle quali sono specialisti).

10) E non è che i genitori siano incapaci di accordarsi circa il destino a medio o breve termine dei figli e quindi deleghino a terzi; può mai un genitore sensato e consapevole accettare che il proprio figlio frequenti l'altro genitore che ha usato violenza nei suoi confronti e nei confronti dei figli, o addirittura ha abusato sessualmente dei figli? Solo un genitore snaturato accetterebbe. Non saper leggere la vicenda nei suoi termini esatti e reali significa vivere fuori della realtà, oltre a mancare totalmente di empatia verso le vicende umane.

11) Il criterio dell'accesso: anche qui un concetto lapalissiano. Può mai il genitore che ha subito violenza, che ha visto il proprio figlio maltrattato, picchiato dall'altro genitore, o al quale il figlio ha confessato gli abusi sessuali subiti dall'altro genitore, favorirne la frequentazione? Lo si è già scritto, sarebbe un genitore snaturato.

12) La *vexata quaestio*, come la chiamano loro, della PAS, esiste solo nella loro testa. Ebbene, si rassegnino, non c'è nessuna *vexata quaestio*. Molto semplicemente la PAS non ha alcun fondamento scientifico; e questo non solo per la già citata dichiarazione del 2012 del Ministro della Salute, ma proprio perché ne mancano le basi. Il Dr Gardner escogitò questo concetto nel 1985 come **strategia giudiziaria, per sopperire alla mancanza di prove circa la presunta manipolazione psicologica che avrebbero subito i minori che accusavano un genitore di violenza o abusi sessuali**. Ritenne, cioè, che riqualificando la presunta manipolazione psicologica come una malattia, del minore e del genitore protettivo (di solito la

---

2 <https://leg16.camera.it/410?idSeduta=0706&tipo=stenografico#sed0706.stenografico.tit00090.sub00020>

madre), si potesse sopperire alla mancanza di prove. Una malattia infatti non ha bisogno di prove, giudizialmente valide, ma è sufficiente che sia descritta nei testi di psichiatria e psicologia, presente nelle classificazioni ufficiali delle malattie. Il Prof. **Paul Fink**, Presidente, nel 1985, dell'Associazione degli psichiatri americani, al quale Gardner sottopose il concetto della PAS, la bollò come **scienza spazzatura** (*junk science*) e dichiarò che la ricerca scientifica aveva già dimostrato che **il rifiuto di un bambino di frequentare un genitore è causato dal comportamento di questo stesso genitore verso il bambino**<sup>3</sup>. ANNO DI GRAZIA 1985!! Che dopo ben 35 anni da questa dichiarazione ci siano ancora professionisti, alcuni dei quali addirittura docenti universitari, che continuano a manipolare l'informazione sulla PAS, dimostra solo che i loro interessi nelle vicende separative e di affidamento e collocamento dei minori non sono di natura scientifica ma di ben altra natura (*to get a good sense of PAS's support, one has only to follow the money trail*<sup>4</sup>). Soggetti del genere dovrebbero essere allontanati dai Tribunali e dalle Università italiani perché inaffidabili.

13) Nel *memorandum* viene proposto, a voler dimostrare la scientificità del concetto di PAS o alienazione parentale, il paragone con una classica pseudoscienza, la chiromanzia; questo confronto è un autogol, il più classico dei *lapses* freudiani. Dimostra, difatti, qual è la concezione che loro stessi, inconsciamente, hanno della **PAS o alienazione parentale: una pseudoscienza come la chiromanzia**. La presenza in alcune banche dati di un maggior numero di pubblicazioni rispetto alla chiromanzia significa solo che gli scritti sulla chiromanzia sono pochi mentre quelli sulla PAS o alienazione parentale sono più numerosi; ma questo non certifica affatto la scientificità di tale concetto. Ci vuole ben altro. Come già ampiamente dimostrato, il concetto di **PAS**, divenuto in seguito **alienazione parentale**, è solo una **strategia processuale per difendere i genitori accusati di violenza familiare o di abusi sessuali sui figli minori**. E la presenza tra i firmatari di ben 35 avvocati è la dimostrazione che la questione non è di natura psicologico-psichiatrica ma di natura processuale; **il concetto di alienazione parentale è un *tool* processuale già pronto all'uso, senza bisogno di doversi scervellare per trovare delle strategie difensive *ad hoc***.

14) Questi soggetti, come dicevo, vanno allontanati dai Tribunali e dalle Università non solo per la loro protervia nel sostenere concetti privi di validità scientifica, e quindi per l'inquinamento da pseudoscienza che ormai imperversa nelle facoltà di scienze della formazione e di psicologia delle università italiane, ma proprio per la loro crassa ignoranza, ovvero per la non conoscenza dei testi scientifici che loro stessi pure citano. Nel memorandum, difatti, viene riportata una definizione di problema relazionale<sup>5</sup> che proprio non esiste nel DSM-5, da loro pure citato, come spiegato in questo post<sup>6</sup>. Viene da chiedersi se costoro abbiano mai, non dico studiato, ma almeno sfogliato il DSM-5.

15) Nel parlare della violenza assistita (che per loro diviene violenza indiretta) mostrano in primo luogo di non conoscere la risoluzione del CSM del maggio 2018<sup>7</sup> che

---

3 [http://www.leadershipcouncil.org/1/pas/PR\\_PAS.html](http://www.leadershipcouncil.org/1/pas/PR_PAS.html)

4 <http://jaapl.org/content/40/1/127.full>

5 “*modelli persistenti di sentimenti, comportamenti e percezioni che coinvolgono due o più partner in un importante rapporto interpersonale*”.

6 <http://andreamazzeo.altervista.org/blog/il-minestrone-del-ministero/>

7 <https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-e1b38b7bc1fa>

ribadisce l'esigenza di un coordinamento tra i diversi uffici giudiziari<sup>8</sup>. Ho contato tra i firmatari del memorandum ben 35 avvocati; possibile che nessuno di loro abbia avuto notizia di questa risoluzione del CSM?

16) Ma c'è di più. La legge 19 luglio 2019 n. 69, art. 9, comma 2, lettera c) ha modificato l'art. 572 del codice penale<sup>9</sup> aggiungendo il comma seguente: «**Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato**». Il minore, quindi, vittima di violenza assistita è parte offesa dal medesimo reato. I 35 avvocati non hanno nulla da dire? Loro che dovrebbero difendere le vittime dei reati?

17) Un'ultima notazione. La cosiddetta formazione in psicologia forense si basa solo ed esclusivamente, come si evince dalla lettura dei programmi di tali corsi di formazione e dei Master, sull'insegnamento/indottrinamento sulla PAS e sui fattori che ridurrebbero la credibilità della testimonianza del minore, l'amnesia infantile, la facile suggestionabilità dei minori quando riferiscono di violenze o abusi sessuali da parte di un genitore, ecc<sup>10</sup>. Si tratta, come ben si comprende, di una formazione univoca, unidirezionale, mirata all'utilizzo di tali concetti nella difesa processuale di genitori accusati dai figli di violenza in famiglia (diretta o assistita) o di abusi sessuali incestuosi. **È quindi una formazione totalmente inattendibile, priva di basi scientifiche.**

Dr Andrea Mazzeo  
Specialista in Psichiatria

---

8 «Costituisce un'evenienza frequente che al procedimento o processo penale relativo a reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, sia parallelo un procedimento, tra le stesse parti, di separazione o divorzio. Spesso gli atti relativi al processo penale sono sconosciuti ai giudici civili e tale difetto di conoscenza può verificarsi persino nei casi in cui, in sede penale, siano state adottate misure cautelari a carico del coniuge violento anche a tutela dei figli, con la conseguenza che il giudice civile può pervenire ad assumere provvedimenti di affido condiviso del minore, in tal modo incolpevolmente vanificando le cautele adottate in sede penale. Ancora, può accadere che, in sede civile, siano disposte CT che richiedono incontri tra le parti in costanza di misure cautelari protettive dei soggetti più deboli della relazione familiare, che i consulenti incaricati di verificare le "capacità e idoneità genitoriali" ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini disposte in sede penale, con effetti sia di vittimizzazione "processuale" sul coniuge o sui minori vittime, sol che si consideri che gli stessi sono chiamati più volte e in più sedi a rendere dichiarazioni sui medesimi fatti (in contrasto con precise indicazioni contenute nelle citate Convenzioni), sia di adozione, in ambito civile e penale, di provvedimenti inconciliabili tra loro riguardanti le medesime persone».

9 <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-iv/art572.html>

10 <http://web-old.archive.org/web/20150327224856/http://testimonianzaminori.psy.unipd.it/07.html>